Allegato alla determinazione n. 164/2021 del 30/04/2021

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DENOMINATO.....

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

L'Amministrazione Comunale di Zola Predosa, come rappresentato dal dr. Gabriele Passerini, nella qualità di Responsabile della Seconda Area, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale (codice fiscale 01041340371 e partita IVA 00529991200), domiciliato per la carica, presso la Sede Comunale - Piazza della Repubblica n. 1, in esecuzione della determinazione n. del di seguito denominata "Concedente"

Ε

Il sig			, nato a	il		,in_c	_l ualità di
Presidente	е	legale	rappresentante	dell'Associazione	di	Promozione	Sociale
denominata_			con sede a	Zola Predosa, in Via			, per
brevità di se	guito	denomina	ato "Concessionari	o";			

PREMESSO CHE

L' obiettivo dell'Amministrazione Comunale è:

- dare continuità all'esperienza maturata dai Centri Socio-Culturali che negli anni sono diventati luoghi di riferimento per la collettività, quali spazi privilegiati di valorizzazione del volontariato, di incontro, partecipazione, socializzazione ed integrazione, favorendo in particolare il loro utilizzo nel tempo libero da parte della cittadinanza e valorizzando, per la gestione degli stessi, gli enti del Terzo Settore;
- promuovere, implementare e qualificare i rapporti tra i Centri Socio-Culturali, l'associazionismo, gli enti e le istituzioni che a vario titolo insistono sul territorio, nonché rafforzare il legame con la cittadinanza, sviluppando una rete virtuosa di relazioni sociali attraverso gli strumenti della Comunicazione, della Partecipazione e dell'Integrazione;
- lo sviluppo e l'ampliamento dei Centri Socio Culturali, nell'ottica di un servizio rivolto all'intera comunità oltre che un servizio di cura dei luoghi e degli spazi pubblici;
- la valorizzazione delle peculiarità dei diversi spazi destinati ad essere sede dei Centri Socio-Culturali, in termini di dotazioni, pertinenze e collocazione, caratteristiche che permettono ulteriori opportunità di sviluppo;
- la realizzazione di una co-progettazione e coordinamento tra i Centri e tra i Centri e gli altri soggetti del mondo associativo, che operano per la comunità, opportunità favorite dalla vicinanza tra strutture, servizi, associazioni e micro comunità cittadine, con una naturale propensione a svolgere attività di prossimità ed in rete;

Fatto presente	e che la durata delle	Convenzioni	in uso dei ce	entri Socio-C	ulturali ha v	alidità fir	no al
	e che l'art	della	Convenzion	e in parola,	prevede il	rinnovo	per
ulteriori anni_		_;		•	•		-

Tenuto	conto	е	preso	atto	del	progetto	presentato	dall'Ente	del	Terzo	Settore	der	nominat	0
"			" - i	n atti	pro	t . n		per	la g	estione	del Ce	ntro	stesso	a
fronte o	della co	onc	ession	e ad ι	ıso g	ratuito de	i locali adib	iti a tale s	copo	;				

Viste e richiamate:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- la L.R. n. 34 del 09/12/2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. ER n. 10 del 07/03/1995";
- la L.R. n. 2 del 21/02/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato";
- la L.R. n. 12 del 17/07/2014 "Norme per la valorizzazione e sviluppo della cooperazione socia-le";
- La L.R. n. 8 del 30 giugno 2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021, con il quale vengono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore rispetto agli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sopra richiamato;

Richiamati:

- il Documento unico di partecipazione approvato con delibera Consiglio Comunale n. 104 del 18 dicembre 2019:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.106/1999 "Gestione Centri Civici e Sociali";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2000 con la quale viene approvato il Regolamento "Costituzione Consulta centri civici sociali";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 17/02/2016 "Gestione centri socio-culturali del territorio: approvazione linee di indirizzo";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 16/12/2020 "Proroga delle concessioni per la gestione dei Centri Socio-Culturali fino al 31.05.21;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici. Patrocinio";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 OGGETTO

Il Comune concec	de in uso gratuito al Concessionario, per la gestione c	del Centro Socio-			
Culturale	quale servizio dell'Amministrazione Comunale per	la cittadinanza, i			
locali del Centro S	ocio-Culturale, sito in Zola Predosa via	, con			
area esterna di pe	ertinenza, della struttura e dell'area adibita a verde pubbli	co, come indicato			
nell'allegata planimetria, quale parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione.					

Articolo 2 IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a realizzare attività aggregative ricreative, culturali, formative, e solidaristiche a favore della popolazione del territorio, secondo i dettati del proprio Statuto e con l'obiettivo di favorire l'integrazione fra generazioni e di offrire pari opportunità aggregative. Tale programmazione, dovrà prevedere puntuali momenti di confronto e verifica

con l'Amministrazione Comunale anche attraverso la Consulta Comunale dei Centri Socio-Culturali.

È consentita la gestione di servizi o attività accessorie da parte di terzi soggetti che non perseguano fini di lucro.

Il Concessionario favorisce l'uso di spazi del Centro da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitati ed in linea con le finalità proprie ed istituzionali, informando preventivamente l'Amministrazione Comunale. Tali organizzazioni possono concordare con il Concessionario la programmazione e la gestione di alcune attività del Centro Socio-Culturale.

Il Concessionario dovrà rispettare eventuali accordi per l'uso temporaneo di alcuni spazi dei Centro per progettualità, già condivise con l'Amministrazione Comunale, e concordate precedentemente con i gestori dei Centri Socio -Culturali come ad esempio la disponibilità a collaborare per i centri estivi.

L'uso degli spazi e delle sale del centro da parte di organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti e partiti politici, è consentito esclusivamente per riunioni e iniziative occasionali, salvaguardando la par-condicio dei richiedenti, rispetto alla quale l'organo di garanzia è il Presidente del Centro Sociale in raccordo con gli Uffici Comunali competenti.

L'Amministrazione Comunale potrà proporre eventuali attività aggiuntive e/o integrative, in accordo col concessionario, inserendo nella programmazione attività coerenti con gli obiettivi del gestore del Centro Socio-Culturale.

Il Concessionario, là dove previsto dalla legge, si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte per il regolare svolgimento delle attività e/o iniziative sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

In particolare il Concessionario si impegna:

ATTIVITÀ

A prevedere ed effettuare attività ricreative, culturali, aggregative, formative e solidaristiche, rivolte principalmente agli abitanti della frazione di riferimento e di tutta la città, favorendo il dialogo e la progettualità tra le generazioni e tenuto conto delle peculiarità del Centro, anche in collaborazione con le associazioni del territorio.

A promuovere sinergie e collaborazioni con gli altri soggetti del Terzo Settore, con i diversi Servizi del Comune quali, Servizi Sociali, Cultura-Sport-Tempo Libero, Scolastici, Turistici, Servizi Pubblici dedicati alla salute e alle Attività Economiche nell'ottica della valorizzazione del territorio, anche attraverso eventuali accordi, garantendo un'ampia fascia di apertura degli spazi dati in concessione ai Centri Socio-Culturali, attraverso proposte strutturate, continuative di iniziative che dovranno essere, concordate e programmate annualmente in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Per tutta la durata della concessione a non installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

A promuovere iniziative diffuse nella frazione e sul territorio, portando l'esperienza dei centri socio-culturali in altri contesti e animando i luoghi rendendoli fruibili per tutta la comunità cittadina.

A dare piena attuazione alla proposta di progetto presentata in sede di avviso e, se presentata in partenariato, sarà allegata alla presente convenzione, quale parte integrante, il progetto di gestione sottoscritto congiuntamente dai partner e dal soggetto capofila concessionario.

PARTECIPAZIONE E CURA DEI BENI COMUNI

Provvedere alla custodia e manutenzione degli immobili loro assegnati, delle aree verdi e arredo

urbano di pertinenza.

Prevedere la collaborazione alla gestione e cura di strutture sportive adiacenti a libero accesso, dove presenti, eventualmente sviluppando accordi con associazioni e/o gruppi informali, come previsto nel Documento Unico di Partecipazione ed attuare un presidio del territorio, con segnalazioni ai Servizi Comunali competenti rispetto gli interventi di manutenzione necessari.

PARTECIPAZIONE E CURA DELLA COMUNITÀ

Essere disponibili al supporto, per iniziative istituzionali o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Organizzare attività alternative rispetto a quelle canoniche, compatibilmente con le disposizioni normative, in caso di eventi straordinari, quali, a titolo esemplificativo, l'emergenza legata alla pandemia o ad altre situazioni di carattere straordinario.

Collaborare attivamente con i servizi dell'Amministrazione Comunale e con gli altri soggetti del territorio, condividendo o mettendo a disposizione locali, spazi interni ed esterni ed attrezzature, anche in forma gratuita per un numero minimo di 3 giornate all'anno, oltre a garantire la disponibilità gratuita dei locali come sede di seggi elettorali, di Assemblee di Frazione e di Consulte.

Articolo 3 UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Concessionario non dovrà modificare la destinazione d'uso dei locali in modo da conservare integra l'efficienza della struttura, degli arredi ed attrezzature connesse.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fruire della struttura in via prioritaria per iniziative di carattere istituzionale, nonché per altre iniziative di interesse pubblico (ad es. Seggi elettorali, Consulte di Frazione e Consulte Tematiche), compatibilmente, dove possibile, con la programmazione definita dal Concessionario.

A tal fine il Centro Socio-Culturale dovrà mettere a disposizione gratuitamente all'Amministrazione Comunale, adeguati locali per poter svolgere incontri interni e/o aperti al pubblico e attrezzature informatiche (notebook, videoproiettore, accesso alla rete internet ecc.).

Le Assemblee di Frazione si tengono, di norma, presso il Centro Socio-Culturale di riferimento territoriale.

Articolo 4 CONSEGNA DELLA STRUTTURA - OBBLIGHI DI CUSTODIA - DANNI

Gli immobili vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed il Concessionario ne accetta detto stato senza sollevare riserva alcuna.

Alla scadenza della concessione i locali dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso e nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni autorizzate dal Concedente.

Durante la concessione e la gestione del servizio, il Concessionario dovrà aver cura di evitare ogni danno alle persone, alle cose ed agli immobili. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile

per ciò che dovesse occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi (compresi visitatori) nel corso dello svolgimento dell'attività e dovrà rendersi garante sotto ogni aspetto mediante sostituzione del materiale danneggiato ovvero riparazione del medesimo.

Articolo 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - GESTIONE GENERALE DELLA STRUTTURA

- 1) La gestione della struttura è a totale carico del Concessionario. Nello specifico, dal momento stesso della presa in consegna della struttura di cui all'art.4. Il Concessionario:
 - a) è tenuto ad assumere direttamente i costi e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dei locali, delle aree verdi e pertinenziali date in concessione e delle relative attrezzature;
 - b) oltre ad effettuare la manutenzione ordinaria, dovrà prevedere eventuali interventi di manutenzione "conservativa, riparativa e migliorativa" che, senza modificare l'assetto delle strutture, realizzino migliorie o adeguamenti a eventuali mutati adempimenti normativi;
 - c) dovrà secondo la diligenza del buon padre di famiglia adoperarsi per mantenere la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza e il mantenimento delle condizioni di agibilità dei locali;
 - d) dovrà prevedere, per tutta la durata della concessione, interventi di riqualificazione e miglioria degli immobili e/o delle aree esterne ad essi concessi, concordati e approvati dai servizi comunali per quanto di loro competenza, per un importo non inferiore a ________. Il valore, determinato su base annuale, nella parte residua non utilizzata per tale scopo, dovrà essere accantonata con i relativi importi degli anni successivi per tutta la durata della concessione, gli interventi potranno includere interventi di manutenzione straordinaria e dovranno in ogni caso essere conclusi entro il termine della concessione;
 - e) Prendere atto che tutti gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere autorizzati dagli uffici tecnici competenti ed i relativi costi dovranno trovare evidenza, attraverso opportuna documentazione finanziaria, in sede di rendicontazione;
 - f) Impegnarsi a non sub-concedere a terzi, pena la revoca della presente concessione, la concessione dei locali, spazi e aree verdi assegnate, fatto salvo quanto stabilito dal partenariato e dagli accordi con l'Amministrazione Comunale e/o fatto salvo la possibilità di concedere in affitto spazi per attività di autofinanziamento.
- 2) Il Concessionario avrà inoltre a proprio carico i seguenti oneri:
 - a) gli oneri concernenti il personale, (soci, volontari, collaboratori occasionali per iniziative programmate ecc.);
 - b) le spese dei materiali occorrenti per le iniziative programmate;
 - c) i costi relativi alle utenze (consumi di acqua, energia elettrica, telefono e riscaldamento, i tributi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani relativi alla struttura, eccetto le aree verdi):
 - d) il pagamento delle utenze con allacci a suo nome, canoni e/o abbonamenti radio televisivi;
 - e) la custodia, l'apertura e la chiusura dei locali;
 - f) la pulizia e sanificazione dei locali e servizi igienici;
 - g) la sistemazione dei locali in maniera idonea all'utilizzo;
 - h) l'ordinato svolgimento delle attività;
 - i) tutti i costi relativi al funzionamento della struttura;

- j) le imposte, le tasse ed i contributi in genere inerenti la gestione del Centro Socio-Culturale e delle relative iniziative;
- k) gli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla struttura ed alle attrezzature connesse, atti a garantirne la buona conservazione della struttura
- l'immediata segnalazione di danni o guasti, anche se provocati da terzi. È infatti onere diretto ed esclusivo del Concessionario, in quanto custode, la comunicazione tempestiva agli Enti competenti (Comune, VV.FF., Carabinieri ecc.) di ogni possibile difetto di funzionamento, anomalie, danneggiamenti, casi di pericolo al suo interno ed esterno con l'obbligo di interromperne l'uso, se del caso, e/o adottando misure precauzionali atte a scongiurare ogni possibile evento negativo. La comunicazione deve, di norma e se la circostanza lo permette, essere fatta nell'immediatezza per le vie brevi e confermata per iscritto (mail, pec).
- m) utilizzare i locali in modo consono alla loro destinazione;
- n) custodire la proprietà comunale affidatagli per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- o) sorvegliare costantemente l'accesso ai locali concessi, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni alle attività per la quale i locali sono stati concessi;
- p) rispettare le norme di sicurezza, in particolare i titolari delle attività svolte, sono obbligati a rispettare i limiti di capienza previsti per i locali, nonché a predisporre misure per la gestione di eventuali situazioni di emergenza;
- q) non intralciare con alcun arredo od ostacolo le vie di fuga previste dal piano di evacuazione delle sale;
- r) ripristinare le attrezzature nei luoghi e nello stato in cui si trovavano al momento della concessione in uso;
- s) non potrà farsi sostituire, per nessuna motivazione, da altri nel godimento della struttura/locali/attrezzature ottenuti in uso, pena l'immediata decadenza dal diritto;
- t) osservare la massima correttezza nell'uso dei locali e attrezzature e di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alle strutture, impianti e cose. Il Concessionario dovrà assicurare la vigilanza ed ogni azione di tutela alla salvaguardia del bene concesso in uso.

La titolarità e la gestione delle utenze ove non sia possibile la voltura da parte del Concessionario, rimane in capo al Concedente il quale provvederà a chiedere il relativo rimborso per i consumi effettuati.

Il Concedente avrà la facoltà di controllare in ogni momento lo stato manutentivo della struttura prescrivendo, se necessario, al Concessionario l'attuazione di lavori manutentivi che risultassero opportuni. Qualora il Concessionario non intervenga per attuare le manutenzioni prescritte il concedente inoltrerà sollecito mezzo PEC. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento senza che il Concessionario attui i prescritti interventi, il Concedente sarà espressamente autorizzato a fare eseguire i medesimi, addebitandone i costi al Concessionario. Il non rispetto è motivo di revoca e motivo di pregiudizio per eventuali nuove concessioni in uso.

Articolo 6 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - GESTIONE DELL'AREA DI VERDE PUBBLICO ADIACENTE LA STRUTTURA

Il concessionario dovrà farsi carico, unitamente alla gestione della struttura, della manutenzione ordinaria dell'area destinata a verde pubblico, adiacente alla struttura stessa, le cui caratteristiche vengono declinate all'interno dell'allegata planimetria, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ai lavori di tutela e manutenzione dell'area verde che in linea di massima fanno riferimento a:

- a) tutela igienica e relativo smaltimento;
- b) sfalcio periodico dei prati in cui l'erba non dovrà superare l'altezza di cm. 15, e relativo smaltimento;
- c) raccolta delle foglie;
- d) potatura e vangatura di cespugli e siepi;
- e) lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- f) annaffiatura;
- g) spandimento del sale antigelo in caso di necessità nei percorsi pedonali pavimentati;
- h) piccole riparazioni;
- i) eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area negli orari stabiliti dal concedente;
- j) per quanto concerne la manutenzione delle aree verdi di pertinenza, gli interventi che interessano piante arboree ed arbustive sono da considerarsi manutenzioni da effettuarsi ad opera ed a carico del concedente.

Al Concessionario potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere, realizzate a cura del Concedente, inerenti sistemazioni, arredi, pavimentazioni, recinzioni, impianti anche di materiale vegetale.

Il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente, a mezzo telefono, posta elettronica/PEC, al Concedente, ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico; il referente tecnico dell'Amministrazione è il Servizio Ambiente.

L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Il Concedente, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dal Concessionario.

Sono a carico del Concedente gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area, gli oneri relativi ai consumi idrici e quelli per l'approvvigionamento del sale antigelo. Il sale antigelo sarà consegnato al Centro Sociale dal Comune. Le operazioni di pulizia dalla neve saranno condotte dal Concedente nei tempi e nei limiti derivanti dalle priorità presenti nel territorio comunale.

Il Concessionario si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, che rimane a tutti gli effetti destinata a verde pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono di competenza del Comune di Zola Predosa, salvo differenti accordi, gli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili eccedenti il valore annuale stabilito nell'art. 5, comma 1, lett. d) della presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna a proporre in forma scritta all'Amministrazione Comunale gli interventi manutentivi straordinari, a suo avviso necessari per la conservazione delle strutture. Tempi e modalità per eventuali interventi saranno da valutare da parte del Comune di volta in volta.

Il Concessionario potrà realizzare direttamente alcuni interventi di manutenzione straordinaria solamente preventivamente ed obbligatoriamente su autorizzazione del Comune e sulla scorta di opportune prescrizioni tecniche.

Articolo 8 CONSUNTIVO DI GESTIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Concedente il Bilancio consuntivo della gestione predisposto nei termini statutari corredato da una relazione dettagliata delle attività svolte in cui emerga la realizzazione in particolare delle progettualità trasversali e di rete.

Il Concessionario comunicherà al Concedente l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche specificatamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature, o per accantonamenti in vista di future iniziative. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, alle finalità previste dallo Statuto dell'Associazione.

Articolo 9 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Zola Predosa concede in concessione a titolo gratuito i locali, le aree esterne verdi e pertinenziali così come meglio indicate nelle planimetrie allegate, sino al 31/12/2025, con facoltà di rinnovo in capo all'Amministrazione di ulteriori due anni. Il comune si riserva la facoltà di revocare la presente Convenzione in qualsiasi momento per inadempienze e per eventuali esigenze di interesse pubblico.

Articolo 10 INADEMPIENZE E REVOCA

In caso si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente la gestione o la ripetizione di inadempienze già contestate, il Concedente potrà risolvere la Convenzione anche prima della scadenza, procedendo nei confronti del Concessionario, alla determinazione dei danni eventuali e verificando l'opportunità di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Il Concedente provvederà alla contestazione delle inadempienze per iscritto (PEC, Raccomandata AR), alle quali il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento. Successivamente il Concessionario provvederà alla relativa conclusione del procedimento di accoglimento o conferma delle contestazioni attribuite.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre quelle di carattere generale, si elencano le inadempienze che qualora ripetute potranno determinare la risoluzione della presente Convenzione:

- a) interruzione dell'attività senza giustificato motivo;
- b) mancata vigilanza dei locali in uso;
- c) insufficiente pulizia e disinfezione dei locali e servizi;
- d) cessazione dell'attività;
- e) ogni altra inadempienza grave qui non contemplata che di fatto renda impossibile la prosecuzione del rapporto convenzionale.

È fatta salva la potestà di revoca, da parte del Concedente, della concessione per esigenze di pubblico interesse, sicurezza ed incolumità pubblica e di risoluzione in caso di inosservanza da

parte del Concessionario di quanto stabilito nella presente Convenzione salvo non sia espressamente prevista la decadenza immediata.

Il Concessionario, in ogni caso, non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni e compensi di sorta ai quali essa dichiara già fin d'ora di rinunciare.

Articolo 11 PERSONALE IMPIEGATO

Il personale impiegato (associati, volontari, collaboratori occasionali per iniziative programmate ecc.), nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione sarà individuato ed in carico al Concessionario stesso. Per effetto della presente Convenzione, pertanto, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e il Concedente.

Il Concessionario non potrà farsi carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Concedente, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

Il Concessionario si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Articolo 12 ONERI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

Il Concessionario garantisce che, durante tutta la durata della Convenzione, i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione, saranno in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle diverse attività.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi ed altro previsto dalla normativa vigente, in merito alle attività svolte dal centro.

Il Concessionario, in base a quanto sancito dalle norme di settore (art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.), si impegna a stipulare - qualora non già in essere - polizze a tutela dei propri volontari e collaboratori, per responsabilità civile verso terzi, nonché infortuni e malattie, per i rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, sia all'interno degli immobili oggetto della concessione che nelle aree esterne pertinenziali.

Conseguentemente, il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della Convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della stessa, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, adeguate coperture assicurative, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, vendita di cibi, bevande, alimenti in genere;
- conduzione dei locali, beni immobili, spazi, aree, inclusi aree verdi in genere, ivi compresa l'attività in essi svolta, nonché per utilizzo di beni in proprietà e non, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale affitto dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri;
- committenza di lavori e servizi in genere
- organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o di altra natura;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da essa detenuti;

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della Convenzione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con Il concessionario che partecipino all'attività oggetto della Convenzione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività economiche in genere a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni dovuti a inquinamento accidentale.
- B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga o altri a qualunque titolo presenti nel Centro), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

- C) Infortuni occorsi ai volontari (soci e non) e collaboratori del concessionario, che assicuri quantomeno i casi di morte, invalidità permanente diaria da ricovero da infortunio e malattia.
- D) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione dal Concedente.
- E) Nel caso in cui il Concessionario nei modi previsti dalla presente Convenzione, permetta a terzi (Associazioni, Gruppi, Organizzazioni o altri) l'utilizzo dei beni oggetto della Convenzione o affidi ad essi l'esercizio di attività, tali terzi saranno tenuti anch'essi alla stipulazione di idonea polizza di Responsabilità Civile che abbia caratteristiche e garanzie analoghe in relazione alle specifiche attività svolte.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Prima della sottoscrizione del contratto e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre all'ufficio Cultura Sport e Tempo Libero, idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Articolo 13 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, oltre che per il Concedente, sarà valida solamente per il Concessionario e quindi è esplicitamente escluso che a essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente del Concessionario sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo atto.

Ogni comunicazione inerente alla presente Convenzione verrà fatta direttamente al Presidente pro tempore o a chi lo sostituisce legalmente presso la sede legale del concessionario stesso.

Articolo 14 VINCOLI SULL'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI

Lo stabile e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente Convenzione. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in Convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, che si riserva di valutarne la compatibilità con la naturale destinazione dei Centri Socio-Culturali e con le prescrizioni di sicurezza.

È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.

Articolo 15 DOMICILIO

Per tutti gli effetti della ¡	oresente Convenzione,	il Concessionario,	, elegge domicilio ne	el Comune
di Zola Predosa in Via			•	

Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo PEC o raccomandata A.R. o altra modalità espressamente concordata tra le parti.

Qualsiasi comunicazione fatta al personale incaricato dal Concessionario dal Dirigente/Responsabile del servizio si considererà fatta personalmente al Presidente.

Articolo 16 INTERPRETAZIONE

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione della Convenzione.

Articolo 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003 le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

Articolo 18 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente Convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta, previa approvazione dell'Organo competente.

Articolo 19 SPESE

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico di ciascuna parte per il 50% del loro ammontare.

Art. 20 REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26/4/1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogr	ni foglio e alla fine.
Zola Predosa, il	
Per il Comune di Zola Predosa	Per il Concessionario l'Associazione di Promozione Sociale
Il Direttore della Seconda Area	Il Presidente
Gabriele Passerini	